

Dalla 46/90 al decreto 37

Dubbi, lacune, dimenticanze, complicazioni. Dalle prime analisi del nuovo decreto che sostituisce quasi in toto la legge 46/90 emergono sostanziali riflessioni, non sempre a favore di una gestione della professione più chiara e competente.

■ Il nuovo decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, ossia il Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 08, sostituisce la legge 46/90 tranne che per l'articolo 8 riguardante il finanziamento dell'attività di formazione tecnica, l'articolo 14 dedicato alle verifiche degli impianti e l'articolo 16 che si occupa delle sanzioni. Vengono così abrogati il DPR 447/91, ossia il regolamento di attuazione della legge 46/90, e gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01 (Testo Unico Edilizia). Il decreto si sviluppa in 15 articoli che contengono numerose novità per il nostro settore. Vediamo quali sono.

Cosa viene abrogato

Il nuovo Decreto Ministeriale 37/2008, che sostituisce la legge 46/90, è entrato in vigore il 27 marzo 2008, 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Nella stessa data sono stati abrogati (ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto 28/12/06 n. 300, convertito con modifiche dalla legge 26/2/2007 n.17):

- a) gli articoli da 107 a 121 del DPR 380/01;
- b) il DPR 447/91;
- c) la legge 46/90 ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento

dell'attività di normazione tecnica), art. 14 (Verifiche), art. 16 (Sanzioni).

Quindi, la dichiarazione di conformità doveva essere rilasciata sul "vecchio modulo" (DM 20/2/92) fino allo scorso 26 marzo 2008; dal giorno successivo la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sui nuovi moduli, previsti dagli allegati I e II del DM 37/08, rispettivamente per le imprese installatrici e gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il decreto 37 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso (quindi civile e non civile), collocati all'interno degli stessi e delle relative pertinenze. L'estensione di competenza (civile e non civile) precedentemente veniva applicata solo agli impianti elettrici (comma 2, art. 1 DPR 447/91).

Nella classificazione degli impianti ci sono novità: gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (precedentemente assegnate alla lettera b) ora fanno parte della lettera a) che comprende anche gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Resta inteso che le aziende di nuova costituzione (a far data dal 27 marzo 2008) non avranno la possibilità di potersi attivare sul calcolo degli impianti per le protezioni dalle scariche atmosferiche se non avvalendosi di studi tecnici esterni oppure un direttore tecnico interno.

Rimangono alla lettera b) gli impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

Mancano però definizioni chiare riguardo a: installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e confini tra di esse.

Considerato che nel testo non sono previste norme di prima applicazione, si propone di applicare il seguente criterio interpretativo uniforme.

L'obiettivo è riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte che abbiano già svolto l'attività

nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgere la propria attività.

Soprattutto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art.

1 del Regolamento, per le corrispondenti lettere e specifiche voci all'interno di esse, tenendo conto dello stato di iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, anche per individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare. Quindi viene riconosciuta d'ufficio una forma di "traslazione automatica" delle posizioni delle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come certificazioni o fatture) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli o requisiti professionali.

Si propone, eventualmente, solo in casi straordinari in cui dallo stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, di riconoscere alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) la facoltà di accertare in quale ramo di attività impiantistica sia stata svolta l'attività delle imprese interessate, anche mediante documentazione da richiedere alle imprese, al fine di determinare la giusta corrispondenza rispetto alla classificazione degli impianti nelle varie lettere di cui all'art. 1 del Decreto.



Art. 2 – Definizioni relative agli impianti

La definizione degli impianti televisivi ed elettronici è la seguente:

“...le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono

da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente”. La novità in questo senso riguarda la totale applicabilità della legge anche agli impianti di sicurezza, mentre non viene superata la sovrapposizione tra la normativa sugli impianti e

quella specifica sugli impianti telefonici interni.

In particolare va sottolineato che la formulazione adottata dalla norma accosta, in modo tecnicamente erraneo, gli “impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica” – regolati in modo autonomo da apposite disposizioni di competenza del Ministero delle Comunicazioni, attualmente in via di riforma – agli “impianti di telecomunicazione” che costituiscono una tipologia di impianti completamente

Art. 3 – Imprese abilitate

Le imprese iscritte all'Albo Imprese Artigiane o al Registro delle Imprese sono abilitate solo se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante (ovvero il Responsabile Tecnico da essi preposto con atto formale) è in possesso dei requisiti tecnico-professionali specificati dall'articolo 4. Da evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso anno si è espresso in favore delle imprese operanti nel settore industriale per riconoscere loro i requisiti di cui alla legge 46/90. Vengono introdotti i principi di unicità e incompatibilità al quale il Responsabile Tecnico deve attenersi: il Responsabile Tecnico deve svolgere la sua funzione per una sola impresa e la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Considerato che tale norma è destinata a entrare immediatamente in vigore, si fa presente che la stessa è suscettibile di provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione. In sostanza nei casi in cui, nella situazione previgente, un medesimo soggetto avesse assunto l'incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese oggi, a fronte del nuovo divieto, sarebbe necessario

regolare le situazioni in essere con una ragionevole flessibilità, nel senso che si possa ammettere un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese e ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto.

Il comma 4 riferisce che le Imprese Artigiane devono presentare la Dichiarazione di Inizio Attività unitamente alla domanda d'iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane per il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. E' auspicabile che venga individuato un procedimento che permetta al soggetto, che autocertifica il possesso dei requisiti tecnico professionali, di iniziare immediatamente l'attività senza attendere 30 giorni anche in previsione dell'entrata a regime della Comunicazione Unica. La prescrizione del comma 4 contraddice quanto previsto al comma 3. Infatti, l'Art. 19 della legge 241/90 prevede tempistiche differenziate per la presentazione di Dichiarazione Inizio Attività e domanda di iscrizione. Il comma 5, dedicato alle imprese non installatrici, obbliga queste ultime a presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per essere abilitate all'attività relativa esclusivamente alle proprie strutture interne, solo se sono dotate di Responsabile Tecnico.

diversa: infatti, a causa di tale previsione, anche gli impianti televisivi e per i servizi Fastweb e Telecom che servono la TV, impianti di trasmissione segnali, voce e dati comunemente detti cablaggi strutturati, potrebbero essere impropriamente affiancati agli impianti telefonici e, in tal senso, sarebbero indebitamente sottoposti alla medesima disciplina di autorizzazione. Vista la palese incongruenza tecnica dell'affiancamento fra impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si propone di chiarire la netta

demarcazione fra le due tipologie di impianti. Non sono state specificate, invece, le definizioni degli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti di climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, riscaldamento, ecc. Alla lettera d) Ordinaria manutenzione è stato introdotto il riferimento al libretto d'uso e manutenzione. Quindi anche l'installatore, idraulico o elettricista, pare debba (la cosa è in fase di definizione) predisporre il libretto d'uso e manutenzione. La lettera e) comprende anche

gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica, come i fotovoltaici, gli eolici, ecc., fino a 20kW nominale. Difficile da comprendere, da un punto di vista tecnico, la limitazione a 20kW, derivante dal concetto di autoproduzione (per legge si considera auto-produttore chi consuma almeno il 70% dell'energia prodotta). Secondo questo decreto un impianto da 25kW di un Centro Commerciale può essere eseguito da imprese non abilitate. Nella stessa lettera, invece, sono stati stralciati gli impianti luminosi pubblicitari. Non è specificato, però, a quale legge sono soggetti.

Art. 4 – Requisiti tecnico-professionali

I requisiti di qualificazione professionale sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi.

In tal senso risultano aumentati i periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, sia sotto forma di lavoro dipendente, sia da parte di soggetti in possesso di diplomi di maturità tecnica o professionale o di attestati di formazione professionale, nonché in forma di collaborazione tecnica continuativa svolta da parte del titolare, del socio o del collaboratore familiare.

A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, risulta necessario che nella fase transitoria siano tutelate le posizioni pendenti di quei soggetti che abbiano già maturato i requisiti secondo i termini e i criteri previsti dalla precedente 46/90, riconoscendo loro la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento. In sostanza viene riconosciuta la maturazione dei requisiti professionali nei periodi pregressi all'entrata in vigore del Regolamento e non la data di presentazione della domanda di iscrizione.

Il diploma di laurea "magistrale" e non quello di diploma triennale (laura breve) in materia tecnica

diventa uno dei requisiti tecnico-professionali per ottenere l'abilitazione. Nel caso l'abilitazione sia stata ottenuta per aver conseguito il diploma o qualifica conseguita al termine della scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività interessate, viene raddoppiato il periodo di inserimento nell'azienda, specificando che deve essere successivo al diploma e continuativo, inteso come tassativo e cioè senza interruzioni.

Se, invece, il titolo o l'attestato viene conseguito in materia di formazione professionale, il periodo di inserimento è di almeno quattro anni consecutivi (anche con interruzioni), alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.

Infine, se il requisito è dovuto alla prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata, nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore, il periodo non deve essere inferiore a tre anni, escluso quello computato per l'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato.

Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali anche il titolare dell'impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Art. 5 - Progettazione degli impianti

La redazione del progetto in ogni caso di installazione, trasformazione, ampliamento degli impianti, non comprende gli impianti della lettera b) (radiotelevisivi e elettronici).

Manca una definizione precisa per cosa si intenda con trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria.

Sono quindi labili i confini fra le attività assoggettate o meno al progetto: un argomento, questo, che le Associazioni di categoria stanno chiarendo con l'ufficio legislativo dell'MSE (Ministero sviluppo economico). Viene confermato l'obbligo del progetto nel caso in cui l'impianto elettronico è parte di un impianto elettrico soggetto a progettazione da parte del professionista.

Ora, il progetto redatto da un professionista deve essere depositato presso lo sportello unico per l'edilizia, prima veniva depositato in Comune.

Non è stato ancora specificato cosa si deve fare quando lo sportello unico non è attivo.

Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti

Viene chiarito che si intendono eseguiti alla regola dell'arte gli impianti eseguiti secondo la normativa di altri Enti Normativi riconosciuti, come CEI, UNI o di altri Enti di Normalizzazione di Paesi membri dell'UE. Si chiede se, nonostante la formulazione esclusiva, il Regolamento possa essere applicato anche nel senso di ammettere la facoltà di adottare norme tecniche diverse, sempre che assicurino un livello di sicurezza equivalente e che le stesse siano riportate in modo circostanziato nei documenti (certificazione di conformità). Tale interpretazione sarebbe conforme agli orientamenti interpretativi seguiti in materia anche a livello internazionale. Gli installatori provenienti da Stati non appartenenti alla UE per effettuare opere di installazione devono adeguarsi alle norme UNI e CEI o di altri appartenenti agli Stati membri dell'UE, oppure che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 7 – Dichiarazione di conformità

Al comma 1 è stato specificato che la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata al committente al termine dei lavori dove, per termine dei lavori, si intende anche l'effettuazione delle verifiche. Inoltre, il progetto deve sempre essere allegato alla dichiarazione di conformità.

Si può dedurre che sono soggetti all'obbligo: installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria. Peraltro, la manutenzione straordinaria non obbliga alla realizzazione di un progetto, salvo non venga realizzata in ambienti soggetti a progetto (ad esempio impianti superiori a 6 kW o aree superiori a 200 mq).

Nei casi in cui il progetto è redatto dall'impresa stessa, esso equivale allo schema dell'impianto. Sebbene nella dichiarazione e nel progetto debbano essere sempre espressamente indicate la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto, nel modello di cui agli Allegati I e II del Decreto 37/08 non è prevista l'indicazione della compatibilità tecnica.

Oltre a ciò, viene specificato che anche gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici devono rilasciare la dichiarazione di conformità.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo. Questa dichiarazione può essere redatta dal responsabile tecnico dell'azienda con almeno 5 anni di attività e che abbia i relativi requisiti negli impianti non soggetti a progetto. Per gli impianti soggetti a progetto ci vuole un perito o un ingegnere iscritto all'albo che abbia attinenza alla materia e, inoltre, che abbia maturato non meno di 5 anni di esperienza nel settore.

Al fine di applicare correttamente la norma, si propone di precisare che la responsabilità dell'installatore si riconduce esclusivamente agli interventi effettuati, come puntualmente descritti nell'elaborato tecnico progettuale facente parte della dichiarazione di conformità (ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 7, comma 2). In nessun caso tale responsabilità può essere estesa alle parti di impianto su cui lo stesso non sia intervenuto.

Considerato che il Regolamento non ha precisato forma e contenuto della Dichiarazione di Rispondenza - DI.RI. (mentre è stato adottato un modello per la dichiarazione di conformità) e dato che la norma ammette la possibilità di sostituire la dichiarazione di conformità con la DI.RI., si propone di chiarire che la funzione della DI.RI è assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alla regola d'arte, riportando alcuni dei contenuti essenziali desumibili dalla stessa Dichiarazione di conformità (ad es. attinenti all'impresa, al responsabile tecnico, agli elementi del sopralluogo e degli accertamenti effettuati, ai referti delle eventuali prove strumentali, ad eventuali allegati tecnici).

In particolare, si propone di chiarire che la conformità dei predetti impianti debba essere valutata in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

NOVITA'

L'utente che richiede la fornitura (energia, gas, ecc.) dovrà consegnare una copia della dichiarazione di conformità alla società che eroga il servizio, per non correre il rischio di vedersi sospesa l'erogazione della fornitura stessa.

Art. 8 – Obbligo del Committente o proprietario

Importanti gli obblighi che deve assolvere il committente:

- deve affidare i lavori esclusivamente ad imprese abilitate, prima ne aveva solo la responsabilità;
- conservare le caratteristiche di sicurezza, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate;
- consegnare la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza entro 30 giorni dall'allacciamento di nuove forniture di gas, elettricità, acqua.

Quindi, indirettamente, l'installatore avrà l'obbligo della predisposizione del libretto di uso e manutenzione.

In assenza delle indicazioni dell'installatore il proprietario non potrà essere considerato esonerato dalla responsabilità per la mancata manutenzione in quanto, alla consegna del certificato di conformità, vengono allegati esplicativi nei quali si desumono le modalità operative per una manutenzione quantomeno ordinaria. Inoltre, l'obbligo di mantenere in sicurezza l'impianto da parte del committente appare in conflitto con l'attività del conduttore o del terzo responsabile per la manutenzione dell'impianto.

La dichiarazione di conformità deve essere consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata o, comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW. Nel caso dell'allacciamento elettrico va consegnata la dichiarazione di conformità che comprende l'impianto elettrico e tutti gli impianti elettronici o antincendio, collegati all'impianto elettrico. Se entro 30 giorni non viene prodotta la dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, dovrebbe sospendere la fornitura. Nel caso di utenze vitali come queste, l'azione appare poco praticabile tant'è vero che, come già avvenuto in alcuni casi, le forniture non vengono interrotte ma ridotte ai minimi termini.

Art. 9 – Certificato di agibilità

Non è stata introdotta alcuna variazione.

Art. 10 – Manutenzione degli impianti

Si conferma che la manutenzione ordinaria non è soggetta alla redazione del progetto o di altra documentazione. Rimane da perfezionare la distinzione fra manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 11

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

L'obbligo di deposito presso lo sportello unico a carico delle imprese riguarda esclusivamente le due ipotesi indicate dalla norma, dovendosi intendere per "rifacimento" solo l'intervento di natura strutturale consistente in una trasformazione dell'impianto, escludendo pertanto ogni altro tipo di intervento consistente in ampliamento o manutenzione straordinaria dell'impianto esistente (ai sensi delle definizioni tecniche reperibili nella normativa tecnica). La presentazione della dichiarazione di conformità al Comune deve essere effettuata direttamente dal soggetto titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività nell'ambito degli adempimenti spettanti allo stesso in base alle procedure dettate dal TU Edilizia per il rilascio del permesso di costruire, per la DIA e per il rilascio dell'agibilità. È stato chiarito che le sanzioni per le violazioni sono irrogate dalla CCIAA, ma non cosa si deve fare nel caso in cui non esista lo Sportello Unico.

Art. 12 – Cartello informativo

Deve essere l'impresa installatrice, e non più il committente, ad affiggere il cartello con i propri dati.

Art. 13 Documentazione

È stato abrogato. Prevedeva che l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti, e che la documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti fosse consegnata all'acquirente dell'immobile o al suo utilizzatore, a seguito della stipula di contratti di locazione o comodato. Viene disposto che entro il 31 marzo 2009, il Ministero dello Sviluppo Economico emani uno o più decreti al fine di semplificare le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici nonché di adempimenti a carico dei proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese. Le Confederazioni non hanno accolto favorevolmente la cancellazione di questo articolo perché viene meno la sicurezza sugli impianti delle abitazioni.

Art. 14 Finanziamento dell'attività normativa tecnica

UNI e CEI non hanno più alcun obbligo di rendicontazione delle attività svolte con i finanziamenti ricevuti.

*Si ringrazia per la collaborazione
Alberto Zanellati, Vice Presidente CNA Installazione Impianti.
Per eventuali chiarimenti: www.cna.it - installazione.impianti@cna.it*

Art. 15 – Sanzioni

Vengono modificate le seguenti sanzioni:

- per il mancato rilascio della dichiarazione di conformità o per dichiarazione mendace da € 100 a € 1.000 (erano da L. 1.000.000 a L. 10.000.000)
- per tutte le altre violazioni da € 1.000 a € 10.000 (per le violazioni compiute dal committente erano da L. 1000.000 a L. 5000.000).